

**LE GUIDE DI
ANFFAS NAZIONALE**



S. A. ⓘ
Sportello
Accoglienza e
Informazione
Anffas



STRUMENTI DI PROTEZIONE GIURIDICA

Pubblicazione realizzata da:

Anffas Nazionale

Via Latina, 20 – 00179

Roma (RM)

Tel. 06/3611524 – 06/3212391

nazionale@anffas.net – www.anffas.net

Contenuti a cura del Centro Studi Giuridici e Sociale di Anffas Nazionale Avv.ti Alessia Maria Gatto e Corinne Ceraolo Spurio

Supervisione a cura di Roberto Speziale, Presidente Nazionale Anffas e Silvia Sanfilippo, collaboratrice Anffas Nazionale

Grafica a cura di: Miriam Prete e Silvia Sanfilippo, collaboratrici Anffas Nazionale

Edizione del mese di settembre 2023

La presente guida è disponibile anche in formato digitale sul sito di Anffas Nazionale

CAPITOLO I - AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO _____ **1**

1.1 Definizioni e soggetti che possono proporre il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno _____	1
1.2 Effetti della nomina sul beneficiario e raffronti con gli istituti dell'inabilitazione e interdizione _____	3
1.3 Atti di straordinaria amministrazione soggetti a singola autorizzazione da parte del Giudice Tutelare o dal Notaio _____	4
1.4 Doveri dell'amministratore di sostegno _____	6
1.5 Compiti dell'amministratore di sostegno _____	7
1.6 Procedura per la nomina dell'amministratore di sostegno _____	7
1.7 Contenuto del decreto di nomina e il giuramento _____	11

CAPITOLO II - INTERDIZIONE _____ **13**

2.1 Definizioni e soggetti che possono richiedere la pronuncia dell'interdizione _____	13
2.2 Effetti della nomina sul beneficiario e raffronti con gli istituti dell'amministrazione di sostegno _____	14
2.3 Effetti della dichiarazione di interdizione _____	14

CAPITOLO III - INABILITAZIONE _____ **17**

3.1 Definizioni e soggetti che possono richiedere la pronuncia di inabilitazione _____	17
3.2 Effetti della nomina sul beneficiario e raffronti con gli istituti dell'amministrazione di sostegno e dell'interdizione _____	18
3.3 Effetti della dichiarazione di inabilitazione _____	18
3.4 Procedura per dichiarazione di interdizione/inabilitazione _____	20

CAPITOLO I - AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

1.1 Definizioni e soggetti che possono proporre il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno

L'art. 404 del codice civile riconosce alla persona che *“si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”* per effetto di *“una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica”* la **possibilità** di essere sostenuta da un **amministratore di sostegno**.

Si tratta, quindi, di una misura – ma lo stesso vale anche per le altre misure di protezione (interdizione ed inabilitazione) – non obbligatoria. Infatti, dobbiamo ricordare come non sempre le persone con disabilità devono necessariamente essere assistite da un soggetto di nomina giudiziale, in quanto in talune situazioni esse sono concretamente in grado di esercitare i loro diritti, avvalendosi, eventualmente, solo dell'aiuto da parte di terzi (ad esempio, familiari, assistenti sociali ecc.). Mentre ciò risulta necessario nella ipotesi in cui vi siano effettivi ed attuali

bisogni che non possono essere soddisfatti in altro modo o sussistano degli ostacoli nell'esercizio dei diritti o preclusioni nell'ottenere vantaggi e utilità.

La giurisprudenza (Cass. Civ. sez. I - 11/07/2022, n. 21887) ha, infatti, precisato come *“in tema di amministrazione di sostegno, l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge, in linea con le indicazioni contenute nell'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità, deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario - la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice - sia*

Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Il codice civile, all'art. 429 contempla la possibilità che una persona già interdetta o inabilitata diventi beneficiaria, in sostituzione alla interdizione o inabilitazione, dell'amministrazione di sostegno.

L'istanza può, infatti, anche essere presentata dalla persona stessa, contestualmente all'istanza di revoca dell'interdizione o inabilitazione da avanzare al Giudice Tutelare.

Anffas incoraggia da sempre il ricorso alla misura dell'amministrazione di sostegno in quanto ritenuta maggiormente idonea a garantire il rispetto della dignità intrinseca della persona rispetto agli ulteriori istituti che, invece, tendono ad annullarla in quanto tale.

Per maggiori dettagli consultare il [rapporto dell'ISGI](#) sulle misure di protezione giuridica tutt'ora vigenti in Italia.

rispetto all'incidenza della stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi come, ad esempio, avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe o di un'adeguata rete familiare”.

Alla nomina dell'amministratore di sostegno provvede il Giudice Tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio, su ricorso della persona stessa o di altri soggetti.

L'art. 406 prevede, infatti, che **il ricorso** per l'istituzione dell'amministratore di sostegno **possa essere proposto** dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, oppure dal genitore, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.

Tra i soggetti che possono richiedere l'istituzione dell'amministrazione di sostegno vi sono, infine, anche i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento.

Sentenza n. 13584/2006 e finalità dell'istituto dell'amministrazione di sostegno.

La Corte di Cassazione ha chiarito che la finalità di tale istituto è *«quella di “tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”: una finalità che, lungi dall'apparire attenuata per effetto del suo mancato recepimento nel Codice civile [...] rappresenta la “stella polare” destinata ad orientare l'interprete nella esegesi della nuova disciplina, anche con riguardo ai rapporti tra la figura dell'amministrazione di sostegno e le altre forme di protezione degli incapaci».*

La Corte, inoltre chiarisce che l'amministrazione di sostegno va privilegiata basandosi non sul *“diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto”.* Sul punto si veda anche la sentenza n. 17962/2015).

1.2 Effetti della nomina sul beneficiario e raffronti con gli istituti dell'inabilitazione e interdizione

Con l'interdizione, come si dirà meglio in seguito, si determina, da parte dell'interdetto, l'assoluta incapacità di compiere qualunque atto sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, tanto che sovente si rinviene la locuzione "morte civile dell'interdetto". Anche la veste giuridica del provvedimento si pone in questa prospettiva, dal momento che si sostanzia nell'emanazione di una sentenza "contro" lo stesso interdetto che viene sostituito, in tutto e per tutto, dal suo tutore.

Salvo espresse eccezioni contenute nella sentenza, gli atti compiuti dall'interdetto sono sempre annullabili.

Tale meccanismo, complessivamente, si contrappone al moderno paradigma fondato sui diritti umani delle persone con disabilità, riaffermato dalla Convenzione ONU, il quale implica un cambiamento di prospettiva nell'esercizio della capacità giuridica da parte delle persone con disabilità che comporta il passaggio dal "paradigma decisionale sostitutivo" a quello basato sul "processo decisionale supportato".

La capacità giuridica e la capacità di agire.

Per **capacità giuridica** si intende la capacità di essere titolari di diritti e doveri giuridici. Il codice civile, all'art. 1, stabilisce che "la capacità giuridica si acquista al momento della nascita".

La **capacità di agire** rappresenta l'idoneità a porre validamente in essere atti che incidono sulla propria sfera giuridica, come impegnarsi in transazioni o costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici. Essa è richiamata dall'art. 2 c.c., che stabilisce che si acquista al compimento del diciottesimo anno d'età.

N.B.: Solo la capacità d'agire può essere persa o limitata, ove venga attivata una amministrazione di sostegno, interdizione o inabilitazione.

Gli effetti dell'inabilitazione sono meno drastici, ma ugualmente non allineati con quanto stabilito dalla Convenzione e in grado di pregiudicare la dignità intrinseca della persona. L'inabilitato può, infatti, compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione dovendo, invece, essere assistito da un curatore per gli atti di straordinaria amministrazione, i quali, laddove fossero da lui compiuti, sarebbero annullabili.

L'amministrazione di sostegno, invece, si pone in una prospettiva inversa, partendo dal presupposto che alla persona vada riconosciuta la dignità in

quanto tale e la capacità di compiere qualunque atto, prevedendo l'intervento dell'amministratore di sostegno solo per il compimento degli atti elencati nel

decreto di nomina verso i quali sia accertata da parte del Giudice Tutelare un'impossibilità totale o parziale. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, c.d. "contrattualità minima". Si segnala, tuttavia, che il Comitato Onu ha rilevato che anche la Legge n. 6/04 prevede la possibilità di una totale sostituzione della persona amministrata. Pertanto, si rende necessario, pur mantenendo la sua valenza, che si provveda al più presto a modificare detta legge eliminando tale previsione e rafforzando una serie di passaggi, anche al fine di abrogare definitivamente gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Rispetto agli stessi, l'ambito di applicazione della amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di "infermità" o di impossibilità di attendere ai propri interessi del beneficiario, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detta persona, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.

Fermo restando quanto prima espresso, ciò appare maggiormente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu, che, all'art. 12, prevede che ogni intervento di protezione giuridica sia esattamente calibrato alle esigenze della persona con disabilità, non potendo, mai trattarsi di un intervento sproporzionato (come succede con l'interdizione e l'inabilitazione) e tale da ledere la dignità della persona.

Anche nel caso in cui il beneficiario sia, ad esempio, una persona con una disabilità tale da avere necessità di costanti e numerosi sostegni durante la propria vita per nutrirsi, comunicare i bisogni primari, muoversi, ecc., è **sempre da preferirsi l'istituto dell'amministrazione di sostegno, essendo, come detto, una misura che tiene in maggior conto la persona del beneficiario** attraverso la costruzione di una protezione specifica e personalizzata in relazione alle sue particolari e concrete esigenze.

A tal proposito, si suggerisce la lettura dell'edizione del [febbraio 2019](#) de "La Rosa Blu" di Anffas dedicata al progetto "Capacity: la legge è eguale per tutti" e del più risalente articolo apparso sull'edizione di [maggio 2014](#) a pagg. 22-25.

1.3 Atti di straordinaria amministrazione soggetti a singola autorizzazione da parte del Giudice Tutelare o dal Notaio

Vi sono una serie di atti di straordinaria amministrazione, che, quando rientrano tra quelli per i quali è stata concessa l'amministrazione di sostegno, devono

comunque essere autorizzati, volta per volta, in maniera specifica dal Giudice Tutelare.

Per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. 149/22 (c.d. "Riforma Cartabia") è stata abrogata la norma relativa all'autorizzazione del tribunale (art 375 c.c.) e sono state novellate le disposizioni che riguardano l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 374 c.c.) e la vendita di beni (art. 376 c.c.).

Al fine di armonizzare il nuovo impianto, nell'art. 411 c.c. è stato soppresso il periodo che prevedeva l'emissione dei provvedimenti di cui agli artt. 375 e 376 c.c. da parte del giudice tutelare.

In forza di quanto stabilito dal novellato art. 374 c.c., gli atti per cui è richiesta l'autorizzazione del giudice tutelare sono:

- 1) l'acquisto di beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del beneficiario, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) la vendita di beni, eccettuati i frutti e i beni mobili soggetti a facile deterioramento;
- 3) la riscossione di capitali;
- 4) la costituzione di pegni o ipoteche, ovvero il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;
- 5) l'assunzione di obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del beneficiario e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 6) l'accettazione dell'eredità o la rinuncia all'eredità, l'accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, il procedere a divisioni;
- 7) la stipula di compromessi e transazioni o l'accettazione di concordati;
- 8) la stipula di contratti di locazione di immobili oltre i nove anni;
- 9) instaurazione di giudizi, salvo che si tratti di azioni di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti (per es. canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.

L'art. 376 c.c., come novellato dalla suddetta riforma, prevede, poi, che nell'autorizzare la vendita di beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all'incanto o a trattativa privata, fissandone in ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo.

L'art. 21 del D.lgs. 149/22 (c.d. "Riforma Cartabia") ha, poi, attribuito ai notai la competenza a rilasciare l'autorizzazione, in alternativa al Giudice Tutelare, per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate (es. vendita/acquisto immobile, accettazione eredità o donazione ecc.) nei quali interviene una

persona minore d'età, interdetta, inabilitata o beneficiaria della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari.

In tali ipotesi, dette autorizzazioni possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite del procuratore legale, dal notaio rogante (ossia il notaio che si occuperà della stipula dell'atto). Il notaio, nello svolgimento di tale attività, può farsi assistere da consulenti, ed assumere informazioni, senza formalità, presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione. Nelle ipotesi in cui, per effetto della stipula dell'atto debba essere riscosso un corrispettivo nell'interesse della persona sottoposta a misura di protezione, il notaio, nell'atto di autorizzazione, determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo.

L'autorizzazione viene comunicata da parte del notaio alla cancelleria del Tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero e, decorsi venti giorni senza che sia stato proposto reclamo, diviene efficace. Essa può, comunque, essere in ogni tempo modificata o revocata dal giudice tutelare, salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.

Ad ogni modo, al Giudice rimangono riservate in via esclusiva le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché per la continuazione dell'impresa commerciale.

1.4 Doveri dell'amministratore di sostegno

L'amministratore di sostegno può essere nominato in via temporanea oppure definitiva. In quest'ultimo caso, l'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre 10 anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico sia rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti e discendenti. L'ufficio dell'amministrazione di sostegno è gratuito, fatta salva la possibilità per il Giudice Tutelare di prevedere, nel decreto di nomina, un'eventuale indennità a favore dell'amministratore, in virtù di una particolare entità del patrimonio e di una particolare difficoltà nell'amministrazione.

L'art. 405, comma 6, c.c. prevede che nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno sia, fra l'altro, contenuta l'indicazione della periodicità con cui l'amministratore di sostegno **deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.**

A differenza dell'interdizione in cui si ha attenzione esclusivamente all'aspetto prettamente economico-patrimoniale, nell'amministrazione di sostegno si ha necessariamente riguardo anche agli aspetti umani e sociali e, più in generale, del progetto di vita del beneficiario nel periodo in questione.

Infatti, per l'amministrazione di sostegno non si parla di "rendiconto" annuale, ma propriamente di "relazione", evocativa quindi di un diverso approccio.

1.5 Compiti dell'amministratore di sostegno

Il Giudice Tutelare, nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, può determinare gli atti per i quali la persona necessita della **sola assistenza** da parte dell'amministratore e/o prevedere quali atti debbano essere, invece, compiuti direttamente da quest'ultimo, in nome e per conto del beneficiario.

In entrambi i casi, durante la gestione dell'amministrazione di sostegno, non viene meno il dovere di prestare la massima attenzione alla persona del beneficiario, rendendolo parte delle azioni e scelte da compiere e interpretando **nel modo migliore possibile la sua volontà** ove non sia possibile in alcun modo comunicare direttamente.

L'art. 410 del codice civile prevede, infatti, che l'amministratore di sostegno debba sempre informare il beneficiario degli atti da compiere e, comunque, individuare gli interessi e le aspirazioni di questo, onde orientare in tal senso ogni azione, scelta ed atto da compiere.

Del resto, per salvaguardare la volontà del beneficiario in ogni situazione, è espressamente previsto che nel caso in cui vi sia da parte di quest'ultimo un dissenso, espresso anche solo attraverso dei comportamenti indicativi, l'amministratore di sostegno sia tenuto ad informare il Giudice Tutelare, per l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.

Si prevede, altresì, che in caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti che, a norma dell'art. 406 c.c., possono proporre il ricorso per la nomina dell'AdS, possano ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

1.6 Procedura per la nomina dell'amministratore di sostegno

Il procedimento inizia con la **presentazione di un ricorso presso la cancelleria del Giudice Tutelare** del Tribunale nel cui circondario è compreso il luogo di

residenza o di domicilio della persona per la quale si richiede la nomina dell'amministratore. Tra l'altro, quando il comune di residenza o domicilio è compreso nella circoscrizione di una Sezione Distaccata del Tribunale, il ricorso va presentato presso la Sezione Distaccata.

I **soggetti legittimati** a presentare il ricorso sono il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il pubblico ministero, o (eventualmente esista già un'interdizione o un'inabilitazione per il beneficiario) il tutore o il curatore.

Patrocinio di un avvocato per il deposito del ricorso.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25366 del 2006, ha chiarito che per presentare il ricorso non è necessario il patrocinio di un avvocato.

L'unica eccezione si verifica qualora i poteri da conferire all'amministratore di sostegno siano suscettibili da incidere sui diritti personalissimi della persona. Ad esempio, si ritiene che possa consistere in un potere suscettibile di incidere su un diritto personalissimo quello riconosciuto in merito alla assunzione di scelte terapeutiche che incidono sul diritto personalissimo alla salute.

La legge riconosce la possibilità di presentare il ricorso anche alla stessa persona beneficiaria. Questo è possibile se si tiene presente che l'amministrazione di sostegno può essere utilizzata anche per nominare un amministratore in previsione di una futura impossibilità a provvedere ai propri interessi (per es. per una futura operazione che determinerà un periodo di coma o convalescenza nel paziente).

Inoltre, l'art. 406, comma 3, del Codice Civile prevede il dovere dei *"responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella*

cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno" di proporre al giudice tutelare il ricorso di cui sopra.

Nel ricorso devono essere presenti i seguenti dati:

- 1) generalità del beneficiario (nome, cognome, domicilio e residenza);
- 2) dimora abituale;
- 3) nominativo e domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti, dei fratelli, e dei conviventi del beneficiario;
- 4) ragioni per cui si chiede la nomina dell'amministratore di sostegno, specificando il tipo di disabilità del beneficiario (fisica o psichica, temporanea o permanente, ecc.) e che incidenza la stessa abbia sulla cura dei suoi interessi, allegando, a giustificazione di quanto dedotto, apposita documentazione medica o un'eventuale relazione di assistenti sociali;
- 5) atti per i quali si richiede l'attività dell'amministratore di sostegno con eventuali suggerimenti dei limiti di disponibilità e di spesa dello stesso;

- 6) luogo e data del ricorso;
- 7) sottoscrizione del ricorrente.

È da precisare che la presentazione di tale ricorso è esente dal contributo unificato per l'iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali.

Ricordiamo che il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha introdotto all'art. 36 la possibilità di depositare *online* gli atti nei procedimenti di volontaria giurisdizione in cui il cittadino partecipa senza assistenza del difensore.

A seguito della presentazione del ricorso, la Cancelleria del Tribunale invia al ricorrente comunicazione della data di fissazione dell'udienza.

Tale comunicazione, insieme alla copia del ricorso presentato, deve essere notificata, a cura dell'istante e

nel termine nella stessa fissata, sia ai familiari indicati nel ricorso sia alla persona per la quale si chiede l'amministrazione, se diversa dall'istante. Per provvedere alle notifiche – da effettuarsi presso l'ufficio notifiche del Tribunale – si devono, quindi, ritirare tante copie quante sono le persone destinatarie della notifica.

Con la notifica del ricorso e della comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza terminano gli adempimenti per attivare il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno.

All'udienza fissata, il Giudice Tutelare procede ad alcuni accertamenti. Innanzitutto, deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, semmai recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova.

Come affermato dalla giurisprudenza (Cassazione civile sez. I - 19/01/2023, n. 1667) *"l'audizione personale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno rappresenta un **adempimento essenziale** della procedura in esame, non solo perché rispettoso della dignità della persona che vi sia sottoposta in ragione di una qualche disabilità, ma anche perché **funzionale alla realizzazione dello scopo dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, che è quello di accertare la ricorrenza dei relativi presupposti in maniera specifica e circostanziata, sia rispetto alle concrete - e attuali - condizioni di menomazione fisica o psichica del beneficiario, sia rispetto alla loro incidenza sulla capacità del medesimo di***

Nomina dell'amministratore di sostegno per testamento - decreto del 3 novembre 2014 del Tribunale di Milano ([qui allegato](#))

Il tribunale di Milano ha affrontato un caso in cui il genitore ha deciso lasciare un testamento contenente ultime volontà a beneficio del proprio figlio, dovendo essere tali volontà prese in considerazione dal giudice tutelare. Nel caso oggetto del decreto emesso dal tribunale di Milano il genitore aveva auspicato la nomina *"di un amministratore di sostegno per il figlio" affinché: 1) si occupi della cura e della gestione dei suoi beni; 2) garantisca che questi – il figlio – non "venga mai abbandonato –parcheggiato – in qualsivoglia struttura per malati mentali, disabili o similari"*.

provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, al fine di perimetrare i poteri gestori dell'amministratore in termini direttamente proporzionati ad entrambi i menzionati elementi, dovendo la misura risultare funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona. È dunque evidente che a tali fini va accertata la volontà del beneficiario, le cui dichiarazioni, opposizioni o preferenze devono essere scrupolosamente registrate e valutate dal giudice”.

Tanto è vero che l'eventuale opposizione del beneficiario alla nomina – salvo che non si trovi in una situazione di incapacità tale da essere inconsapevole del bisogno di assistenza – deve essere opportunamente considerata, in quanto espressione di autodeterminazione.

Proprio a tal fine, il Giudice, deve acquisire tutte le informazioni necessarie per una ponderata scelta sia della persona da nominare, sia delle attività che dovrà compiere l'amministratore, con i limiti che, via via, dovranno essere esplicitati nel decreto di nomina. Per queste stesse esigenze, il Giudice Tutelare sente i familiari indicati nel ricorso ed ai quali lo stesso è stato notificato.

Da ultimo, è facoltà (non vi è un obbligo) del Giudice Tutelare disporre una consulenza tecnica, ossia il conferimento ad un medico-legale del compito di porre in essere accertamenti di natura medica, per dissipare alcuni dubbi circa la fondatezza e l'estensione delle circostanze di cui ai punti 4) e 5) del ricorso: tipologia di disabilità, incidenza della stessa nella vita di relazione, atti per i quali si ritiene utile la nomina di un amministratore di sostegno.

L'intero procedimento avviene con l'intervento del **Pubblico Ministero** (art. 407 u.c. cod. civ.) a maggior tutela proprio della persona per la quale si chiede la nomina dell'amministratore di sostegno e deve concludersi **entro 60 giorni** dalla presentazione del suddetto ricorso (termine non soggetto neppure alla sospensione feriale dei termini tra l'1 e il 31 agosto di ogni anno) con decreto motivato immediatamente esecutivo del Giudice Tutelare.

Ai sensi dell'art. 405 c.c., qualora, invece, sussistano **particolari ragioni d'urgenza**, il Giudice Tutelare, subito dopo il deposito del ricorso, potrà

Patrocinio a spese dello stato nel procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. [15175 del 2019](#), ha ammesso il ricorso al **gratuito patrocinio** anche nel procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno, sia che la presenza dell'avvocato sia facoltativa, sia che sia obbligatoria.

Le disposizioni che si occupano di gratuito patrocinio sono finalizzate, infatti, ad assicurare alle persone meno abbienti il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione

adottare, anche d'ufficio, *inaudita altera parte*, i provvedimenti necessari per la cura della persona e per la conservazione e l'amministrazione del patrimonio, a tal fine anche nominando un amministratore di sostegno provvisorio. In tale eventualità, l'udienza per l'audizione del beneficiario verrà fissata in seguito e, espletato ogni opportuno approfondimento istruttorio, la misura di protezione potrà essere confermata o revocata con decreto definitivo.

1.7 Contenuto del decreto di nomina e il giuramento

Il decreto deve contenere l'indicazione:

- delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

L'amministratore di sostegno viene poi convocato dal Giudice per **prestare giuramento**.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici e privati che hanno in cura o in carico il beneficiario (art. 408 cod. civile comma 3).

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno è annotato a cura del cancelliere in un apposito "Registro delle amministrazioni di sostegno", tenuto presso l'Ufficio del Giudice Tutelare.

Tale decreto deve essere inoltre comunicato, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni sono cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello (eventuale e successivo) di proroga.

Contro il decreto di nomina del Giudice Tutelare è possibile presentare reclamo innanzi alla Corte d'Appello territorialmente competente e, avverso il decreto

di quest'ultima, è proponibile il ricorso per Cassazione.

Comunque sia, per l'art. 407 ult. comma c.c. le decisioni assunte con il decreto del Giudice Tutelare possono sempre essere integrate o modificate, sia su istanza di parte che d'ufficio, dalla stessa Autorità Giudiziaria (anche relativamente ai poteri dell'amministratore di sostegno).

Ciò sempre in virtù della flessibilità, duttilità e dinamicità di tale strumento che, come abbiamo detto, deve sempre essere modellato sulle specifiche esigenze e necessità del beneficiario.

Tra l'altro, si può sempre procedere, con motivata istanza, indirizzata al Giudice Tutelare, a richiedere **la sostituzione** della persona dell'amministratore ovvero a far terminare l'amministrazione di sostegno per il venir meno delle condizioni che l'avevano determinata. In tali casi, il Giudice Tutelare, dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie e disposto gli opportuni mezzi istruttori, procederà con decreto motivato a sostituire l'amministratore di sostegno o a dichiarare cessata l'amministrazione di sostegno. Nel caso poi, la cessazione dell'amministratore sia stata determinata non dal venir meno delle esigenze di sostegno, ma per l'acquisita consapevolezza che tale misura di protezione sia inidonea a garantire la piena tutela del suo beneficiario, il Giudice Tutelare, qualora ritenesse utile la proposizione di un giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informerà il pubblico ministero, affinché questi possa provvedere in tal senso (a quel punto la cessazione dell'amministratore di sostegno si avrà solo a partire dalla nomina di un tutore o curatore provvisorio in carica fino alla fine del procedimento di interdizione/inabilitazione).

N.B. Nel caso in cui si renda necessaria la nomina di un amministratore di sostegno al raggiungimento della maggiore età, è opportuno che la stessa sia avviata nel corso del diciassettesimo anno di età, per far sì che, al compimento del 18° anno di età (momento in cui viene meno la responsabilità genitoriale), il ragazzo con disabilità sia già protetto da altra misura giuridica.

A tal proposito si ricorda che l'art. 405 comma 2 del codice civile così recita: *"Il decreto che riguarda un minore non emancipato (non ultra sedicenne già sposato) può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta"*.

Se l'interessato, già maggiorenne, è un interdetto o un inabilitato, il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione (art. 405 comma 3 cod. civile).

In caso di cessazione o sostituzione dell'amministrazione di sostegno, si deve procedere con istanza motivata al giudice tutelare.

CAPITOLO II - INTERDIZIONE

2.1 Definizioni e soggetti che possono richiedere la pronuncia dell'interdizione

L'interdizione, ormai da considerarsi istituto del tutto residuale rispetto all'amministrazione di sostegno, è l'istituto attraverso il quale si dichiara **l'assoluta incapacità** di una persona a comprendere il significato ed il valore delle scelte personali (per es. quelle terapeutiche) e degli atti giuridici (per es. comprare un immobile) da porre in essere. L'art. 414 del c.c. chiarisce che possono essere interdette le persone maggiorenni **che si trovano** in situazione di "**infermità di mente abituale**", tale da renderle **assolutamente** incapaci di provvedere ai propri interessi. Può essere interdetto anche il minore emancipato, ossia il minore ultra sedicenne che, avendo contratto matrimonio, non sia più soggetto alla responsabilità genitoriale.

Alla dichiarazione di interdizione segue la nomina di un **tutore**, persona che compie tutte le scelte e gli atti giuridici in nome e per conto della persona dichiarata interdetta.

L'istanza per richiedere l'interdizione può essere presentata da determinati soggetti:

- dallo stesso interdicendo;
- dal coniuge;
- dalla persona stabilmente convivente;
- dai parenti entro il quarto grado;
- dagli affini entro il secondo grado;
- dal curatore (se già inabilitato);
- dal pubblico ministero.

N.B. Se l'interdicendo si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

Tale istituto risulta non conforme a quanto previsto dalla CRPD, in quanto considerato segregante prevedendo la totale sostituzione della persona interdetta. Pertanto, Anffas da tempo, ne promuove e ne auspica la definitiva abrogazione, unitamente all'istituto dell'inabilitazione, previo rafforzamento dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, a sua volta da rendere coerente con le previsioni della CRPD.

2.2 Effetti della nomina sul beneficiario e raffronti con gli istituti dell'amministrazione di sostegno

Rispetto all'applicazione dell'amministrazione di sostegno, la misura dell'interdizione risulta essere, attualmente, una figura del tutto **residuale**, comportando l'assoluto annullamento della persona con disabilità e la sua completa "sostituzione" da parte di altra persona (il tutore) che agisce secondo una predeterminata generale disciplina normativa, contenuta nel codice civile. Meccanismo che, come abbiamo già detto si pone in netto contrasto con quanto previsto dalla Convenzione ONU su diritti delle persone con disabilità.

Preferibile è, tranne casi eccezionali adeguatamente vagliati, quindi, il ricorso alla misura dell'amministrazione di sostegno, attraverso la quale poter calibrare gli interventi di protezione da attivare per la persona beneficiaria, partendo dall'analisi del singolo caso.

Proprio per tali motivi, Anffas è da tempo impegnata a sostenere l'abrogazione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, a fronte di un **rafforzamento della più flessibile ed efficace misura dell'amministrazione di sostegno**, anche attraverso i correttivi individuati durante l'efficiente applicazione, in questi ultimi anni, del più moderno istituto. Infatti, l'Associazione ha contribuito fattivamente alla stesura del "secondo Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" del [dicembre 2017](#) in cui era già prevista la riforma del codice civile con l'abrogazione dell'interdizione (vedasi appendice del presente manualetto). Anffas ha, altresì, promosso il progetto "Capacity: la legge è eguale per tutti" allo scopo di contribuire in maniera efficace e pratica al raggiungimento di tale obiettivo.

Anffas, inoltre, ha ribadito l'esigenza di riforma delle misure di protezione, con modifica dell'amministrazione di sostegno e abrogazione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione in una lettera aperta inviata al Ministro della Giustizia e al Ministro per le disabilità.

2.3 Effetti della dichiarazione di interdizione

A seguito della dichiarazione di interdizione da parte del Tribunale, **il Giudice Tutelare nomina il tutore che compie tutti gli atti in nome e per conto della persona interdetta**, sostituendosi completamente alla stessa, tranne alcuni specifici atti di ordinaria amministrazione che, nella sentenza di interdizione, in via del tutto eccezionale, possono essere espressamente lasciati nella

disponibilità dell'interdetto. Tendenzialmente, però, è sempre il tutore a compiere, in via esclusiva, tutti gli atti per l'interdetto.

Anche qui, dobbiamo tener conto delle modifiche apportate dalla c.d. "Riforma Cartabia". Infatti, in precedenza i tutori, per alcuni atti, dovevano richiedere l'autorizzazione al Tribunale in composizione collegiale, il quale doveva effettuare un passaggio interno con il Giudice Tutelare assegnatario del procedimento, al fine di ottenere un parere. Procedura che, a causa di ciò, si presentava quindi molto più lunga e tortuosa.

Per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. 149/22 (c.d. "Riforma Cartabia"), come abbiamo visto nel capitolo precedente, è stata abrogata la norma relativa all'autorizzazione del Tribunale (art 375 c.c.) e sono state novellate le disposizioni che riguardano l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 374 c.c.) e la vendita di beni (art. 376 c.c.).

Per cui, ad oggi, in forza di quanto stabilito dal novellato art. 374 c.c., gli atti per cui è richiesta l'autorizzazione del giudice tutelare sono:

- 1) l'acquisto di beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del beneficiario, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) la vendita di beni, eccettuati i frutti e i beni mobili soggetti a facile deterioramento;
- 3) la riscossione di capitali;
- 4) la costituzione di pegni o ipoteche, ovvero il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;
- 5) l'assunzione di obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del beneficiario e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 6) l'accettazione dell'eredità o la rinuncia all'eredità, l'accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, il procedere a divisioni;
- 7) la stipula di compromessi e transazioni o l'accettazione di concordati;
- 8) la stipula di contratti di locazione di immobili oltre i nove anni;
- 9) instaurazione di giudizi, salvo che si tratti di azioni di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti (per es. canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.

L'art. 376 c.c., come novellato dalla suddetta riforma, prevede, poi, che nell'autorizzare la vendita di beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all'incanto o a trattativa privata, fissandone in ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo.

Anche qui, dobbiamo tenere conto della modifica introdotta dall'art. 21 del D.lgs. 149/22 (c.d. "Riforma Cartabia") – sul punto si veda più diffusamente il

par. 1.3 – che ha attribuito ai notai la competenza a rilasciare l'autorizzazione, in alternativa al Giudice Tutelare, per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate (es. vendita/acquisto immobile, accettazione eredità o donazione ecc.) nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari.

Solo per gli atti in cui l'interesse del tutore sia in conflitto con quello della persona interdetta, gli atti sopra ricordati vengono compiuti dal c.d. protutore, che, tra l'altro, ha anche il compito, in assenza del tutore (decesso, incapacità) di compiere tutti gli atti conservativi ed urgenti di amministrazione, in attesa della nomina di altro tutore.

Il tutore compie il suo ufficio **gratuitamente**, tranne nel caso in cui, al momento della nomina, il Giudice Tutelare, in considerazione dell'entità del patrimonio da gestire e della complessità dell'attività da svolgere, stabilisca un'equa indennità in suo favore.

Lo stesso deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e depositare, ogni anno, presso la cancelleria del Giudice Tutelare, un **rendiconto** da cui si evinca la gestione del patrimonio della persona interdetta, oltre che tutte le entrate e le uscite registrate nel corso dell'anno.

Pertanto, nella tutela, particolare attenzione è posta alla gestione patrimoniale dal tutore, verificando anche le eventuali responsabilità dello stesso per una non corretta gestione. Viceversa, diverse valutazioni, attengono l'amministrazione di sostegno, dovendosi, più che guardare l'aspetto prettamente economico-contabile, anche valutare l'intera cura ed attenzione avuta verso la persona beneficiaria.

Il tutore non è tenuto a continuare la tutela della persona interdetta oltre i **dieci anni**, ad eccezione del coniuge, degli ascendenti e dei discendenti.

CAPITOLO III - INABILITAZIONE

3.1 Definizioni e soggetti che possono richiedere la pronuncia di inabilitazione

L'inabilitazione, ormai da considerarsi istituto del tutto residuale rispetto all'amministrazione di sostegno è un istituto attraverso il quale si dichiara **l'incapacità di una persona a comprendere il valore ed il significato solo degli atti giuridici eccedenti l'ordinaria amministrazione** (ossia quegli atti che sono ulteriori rispetto, per es. alla semplice riscossione della pensione d'invalidità o di canoni di locazione per un proprio appartamento o che incidono in maniera determinante sul patrimonio, come per es. l'acquisto di un immobile). Alla dichiarazione di inabilitazione segue la nomina di una persona, c.d. **curatore**, che assiste la persona inabilitata nella riscossione dei capitali (e non di semplici ratei mensili), nelle azioni giudiziarie e presta un previo consenso per tutti gli atti di straordinaria amministrazione che dovrebbero essere autorizzati dal Giudice Tutelare.

Possono essere dichiarati inabilitati:

- maggiore di età che si trova in un'abituale condizione di infermità di mente non così grave da dar luogo all'interdizione;
- colui che per prodigalità o per uso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti espone sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici;
- la persona "sordomuta" o non vedente dalla nascita o dalla prima infanzia che, non avendo ricevuto un'educazione sufficiente, risulti del tutto incapace di provvedere a sé stessa.

L'istanza per richiedere l'inabilitazione può essere presentata da determinati soggetti:

- dallo stesso inabilitando;
- dal coniuge;
- dalla persona stabilmente convivente;
- dai parenti entro il quarto grado;
- dagli affini entro il secondo grado;
- dal tutore (se si sta chiedendo di passare dall'interdizione all'inabilitazione);
- dal pubblico ministero.

Se l'inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

3.2 Effetti della nomina sul beneficiario e raffronti con gli istituti dell'amministrazione di sostegno e dell'interdizione

L'inabilitazione si differenzia dall'interdizione, in primo luogo, perché prevede un novero di destinatari più ampio (non solo persone con infermità di mente), per i quali comunque viene mantenuta la capacità di compiere gli atti di ordinaria amministrazione (per es. acquistare vestiti, riscuotere pigioni o interessi di somme date in prestito).

Si differenzia dall'amministrazione di sostegno, perché quest'ultima può essere istituita anche per una condizione d'impossibilità a provvedere ai propri interessi personali/patrimoniali temporanea ovvero determinata da una sola disabilità fisica che non infici la consapevolezza dell'atto da porre in essere, ma la sua concreta realizzazione.

Anffas ritiene che, ancor di più che per quanto detto a proposito dell'interdizione, la misura dell'inabilitazione debba essere abrogata dal nostro ordinamento giuridico, potendosi le varie ipotesi applicative della stessa ricondurre già nella misura dell'amministrazione di sostegno, specie se questa sia attentamente calibrata per ciascun singolo caso.

Pertanto, Anffas sostiene l'impegno preso dal Governo italiano nel citato Programma Biennale d'azione per l'eliminazione dal nostro ordinamento anche di tale figura a fronte di un rafforzamento della misura dell'amministrazione di sostegno.

3.3 Effetti della dichiarazione di inabilitazione

La persona inabilitata può compiere autonomamente gli atti di natura personale (quali per es. il matrimonio, il riconoscimento di figli naturali ed il testamento) e di ordinaria amministrazione, mentre per tutti gli atti patrimoniali straordinari deve ricorrere all'assistenza del curatore (c.d. curatela). Solo eccezionalmente nella sentenza che dichiara l'inabilitazione si può prevedere che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore. Il curatore, nominato dal Giudice Tutelare (a seguito della sentenza di inabilitazione del Tribunale), assiste la persona inabilitata nella riscossione dei capitali e nei giudizi attivati da quest'ultima oppure in quelli in cui lo stesso è chiamato in causa. Invece, per tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione (per es. vendita di bene immobiliare), occorre, oltre al consenso del curatore, anche la specifica autorizzazione del Giudice Tutelare.

Anche qui, dobbiamo tener conto delle modifiche di recente apportate dalla c.d. “Riforma Cartabia”.

Infatti, in precedenza i curatori, per alcuni atti, dovevano richiedere l’autorizzazione al Tribunale in composizione collegiale, previo parere del Giudice Tutelare.

Come abbiamo già detto, ad oggi, a seguito della più volte citata c.d. “Riforma Cartabia”, l’art. 374 c.c., indica gli atti per cui è richiesta esclusivamente l'autorizzazione direttamente del Giudice Tutelare, ossia:

- 1) l’acquisto di beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del beneficiario, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) la vendita di beni, eccettuati i frutti e i beni mobili soggetti a facile deterioramento;
- 3) la riscossione di capitali;
- 4) la costituzione di pegni o ipoteche, ovvero il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;
- 5) l’assunzione di obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del beneficiario e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 6) l’accettazione dell’eredità o la rinuncia all’eredità, l’accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, il procedere a divisioni;
- 7) la stipula di compromessi e transazioni o l’accettazione di concordati;
- 8) la stipula di contratti di locazione di immobili oltre i nove anni;
- 9) instaurazione di giudizi, salvo che si tratti di azioni di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti (per es. canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.

L’art. 376 c.c., come novellato dalla suddetta riforma, prevede, poi, che nell'autorizzare la vendita di beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all'incanto o a trattativa privata, fissandone in ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo.

Poi, a norma di quanto previsto dall’art. 425 c.c., si prevede che l’inabilitato possa continuare l’esercizio di impresa commerciale soltanto se autorizzato dal Giudice Tutelare.

Anche nella ipotesi della inabilitazione, dobbiamo tenere conto della modifica introdotta dall’art. 21 del D.lgs. 149/22 (c.d. “Riforma Cartabia”) – sul punto si veda più diffusamente il par. 1.3 – che ha attribuito ai notai la competenza a rilasciare l'autorizzazione, in alternativa al Giudice Tutelare, per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate (es. vendita/acquisto immobile,

accettazione eredità o donazione ecc.) nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari.

Nel caso in cui il curatore rifiuti il suo consenso nell'assistenza al compimento di certi atti giuridici, la persona inabilitata può ricorrere al Giudice Tutelare, affinché accerti se tale rifiuto sia ingiustificato e sia, quindi, necessario nominare un curatore speciale al suo posto.

Il curatore, a differenza del tutore, non è obbligato alla tenuta della contabilità dei beni.

Come per il tutore, anche il curatore non è tenuto a continuare il suo ufficio oltre dieci anni, tranne nel caso in cui sia il coniuge, un ascendente o un discendente della persona inabilitata.

3.4 Procedura per dichiarazione di interdizione/inabilitazione

Il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, lo stabilmente convivente, il pubblico ministero o il tutore/curatore (se già nominati) possono presentare istanza per interdizione o inabilitazione della persona che versi in una delle condizioni per le quali si possa accedere a tali forme di protezione giuridica.

L'istanza si presenta con **ricorso**, sottoscritto da un avvocato e depositato presso la cancelleria del Tribunale nel cui circondario la persona da interdire/inabilitare ha la residenza o il domicilio.

Nel ricorso devono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e devono essere contenuti il nome, il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore della persona da interdire o inabilitare.

Una volta depositato il ricorso, il Presidente del Tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in cui sentire il ricorrente, la persona da interdire/inabilitare e le persone, tra quelle indicate nel ricorso, le cui informazioni possano considerarsi utili.

L'avvocato del ricorrente ne cura la notifica con il decreto del Presidente del Tribunale alle persone convocate per l'udienza. Mentre la cancelleria provvede all'apposita comunicazione nei confronti del pubblico ministero che deve sempre intervenire nelle cause relative allo stato e alla capacità delle persone.

Durante l'udienza, il giudice designato procede all'esame della persona da interdire/inabilitare, sente i pareri delle persone convocate ed assume tutte le informazioni che ritiene utili ai fini del procedimento.

Nel caso in cui la persona da interdire/inabilitare non possa presentarsi dal Giudice (per es. perché ricoverata presso una struttura sanitaria), è il Giudice stesso che, insieme al pubblico ministero, si reca nel luogo in cui la persona si trova per procedere all'esame di quest'ultima.

Se all'esito di tale esame si reputa necessario ed opportuno, può essere nominato un tutore o un curatore provvisorio per la persona.

Il giudice può anche disporre una consulenza tecnica, nominando un medico-legale che provveda a visitare la persona e a redigere una perizia sul suo stato di salute.

Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice del Tribunale, dispone, anche su richiesta di parte, la trasmissione del procedimento al giudice tutelare e nel frattempo può adottare i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Se, viceversa, non si ritiene opportuno dar luogo all'amministrazione di sostegno, il Tribunale si pronuncia con sentenza di rigetto o accoglimento del ricorso.

Contro tale sentenza è ammessa, da parte di tutte le persone che hanno potuto attivare un procedimento, oltre che del neo-nominato tutore/curatore, l'impugnazione innanzi alla Corte d'Appello entro 30 giorni dall'avvenuta notifica nei loro confronti.

La sentenza di interdizione/inabilitazione deve essere immediatamente annotata a cura del cancelliere nell'apposito "Registro delle interdizioni/inabilitazioni", tenuto presso l'Ufficio del Giudice Tutelare e, comunicata, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.

Per scaricare questi contenuti

Inquadra il QR-CODE con il tuo smartphone
e scarica la versione online





www.anffas.net

Per informazioni: nazionale@anffas.net

ETS - APS
Anffas[®]
NAZIONALE